



COMUNE DI OPI



Via San Giovanni, 50 – 67030 Opi (AQ)

Tel. 0863 910606

Fax: 0863 916078

Cod. Fisc.: 00181620667

N 36/C

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: Determina a contrarre affidamento somministrazione lavoro interinale tramite accordo quadro con un unico operatore GI GROUP S.p.a.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 – T.U.O.E.L.;

Visto lo statuto dell'Ente;

Richiamante:

- la deliberazione della Giunta Comunale n.45 del 26/11/2016 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 30/03/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;

Vista la Delibera di giunta n.54 del 24/07/2019 con la quale si dà l'atto di indirizzo al Responsabile dell'Ufficio Finanziario;

Visto l'art.30 del D.Lgs. 81/2015, il quale definisce il contratto di somministrazione di lavoro come il "contratto a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'Agenzia di somministrazione autorizza ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore";

Visto l'art. 36 del D.Lgs. n.165/2001, così come modificato dal D.L. 31 Agosto 2013, n.101, che reca in epigrafe "Utilizzo di contratti di lavoro flessibile";

Visto in particolare il comma 2 del predetto articolo, il quale dispone che, "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine all'individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali di lavoro provvedono a disciplinare la materia

dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro (...), in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile (...);

Tenuto conto che la disciplina della somministrazione di lavoro – ex lavoro interinale – contenuta negli artt. dal 30 al 40 del menzionato decreto legislativo n.81/2015, trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni esclusivamente per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, per espressa previsione dell'art.31, comma 4;

Considerato pertanto che l'Amministrazione Comunale ha la necessità di acquisire, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, il servizio di somministrazione lavoro temporaneo per le figure professionali, ascrivibili alle categorie B1 – B3 di cui al vigente CCNL Regioni e Autonomie Locali da impiegare per le necessità di carattere temporaneo all'ente, per un periodo massimo di 9 mesi e con un valore complessivo di massimo €21.000,00;

Precisato che detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste dal Comune di Opi, riservandosi quest'ultimo la possibilità di richiedere, in sede di esecuzione del contratto;

Dato Atto che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n.50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumento di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiori a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza;

Visto l'art., 36, comma 2 lett a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 modificato dal decreto legislativo 19 Aprile 2017 n.56, ai sensi del quale:

2.Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135 prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n.207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art.1, comma 450, legge 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 d.L. n.52/2012, conv. in legge n.94/2012);

Dato Atto pertanto che conseguentemente l'Amministrazione ha promosso un'indagine di mercato con richiesta di preventivo di spesa per l'affidamento del servizio somministrazione di lavoro temporaneo mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

Sentito per vie brevi la ditta GI GROUP S.p.a. la quale già per il 2018/2019 ha svolto il servizio

Considerato il preventivo di GI GROUP S.p.a. risulta invariato rispetto all'anno precedente, ovvero:

- per il livello B1 €18,60 ora

- per il livello B3 €19,54 ora

Considerato che:

- L'Agenzia Gi Group S.p.a. dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in nessuna causa determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici previsti dall'art. 80 del Codice dei Contratti adottato con Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e di qualsivoglia causa di inadempimento a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;

- L'Agenzia Gi Group S.p.a. ha dichiarato di essere regolarmente iscritta all'Albo Informatico delle agenzie per il lavoro Sez. I ai sensi del D.M. 23/12/2003 ex. Art.2 co.1.

Tenuto conto che:

- il ricorso a tale servizio, ha come finalità quella di consentire l'impiego temporaneo di personale in relazione ad esigenze di carattere non continuativo e straordinario non fronteggiabili con il personale in servizio, nell'intesa che non potrà mai essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze di organico. Si specifica, pertanto, il carattere integrativo, del tutto residuale, di tale strumento rispetto alle ordinarie procedure selettive in materia di assunzione di Personale dipendente, Comparto Regioni ed Autonomie Locali, che questo comune intenderà attivare.

- l'oggetto delle prestazioni lavorative richieste sarà riconducibile al mansionario previsto dal CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali per i profili professionali richiesti dall'Amministrazione;

Considerato che l'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 rubricato "Determinazione a contrarre" stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;

- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Tenuto conto che:

- Con l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato si intende perseguire il fine di procurare all'Ente uno strumento contrattuale dinamico che consente l'impiego temporaneo di personale, con il vantaggio di un inserimento in tempi brevissimi delle risorse necessarie nei vari settori dell'Amministrazione, motivate da esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;

-L'oggetto del contratto è l'individuazione da parte del Comune di Opi di una Agenzia per la somministrazione di lavoro a tempo determinato, autorizzata allo svolgimento della somministrazione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 267/2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la quale stipulare un Accordo Quadro secondo il quale saranno poi affidati contatti specifici di "somministrazione lavoro temporaneo" per le figure professionali ascrivibili alle categorie B, C, e D del vigente CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali da impiegare per la necessità di carattere temporaneo del Comune;

- La scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

Precisato che:

- il valore presunto dell'Accordo Quadro (Contratto) è stato in via presuntiva nell'importo di € 26.689,00 senza che questo costituisca obbligo da parte dell'Amministrazione Comunale o pretesa da parte dell'Agenzia Gi Group S.p.a..

- il valore di ciascun contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla base dell'effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio.

- per la determinazione del tetto massimo dei lavoratori utilizzabili si farà riferimento a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti al momento dell'utilizzo e ai limiti quantitativi imposti dalla normativa vigente in materia di assunzioni dei lavoratori con contratto di lavoro flessibile.

- l'Agenzia si impegna ad attivare, su richiesta scritta del Comune, una o più somministrazioni singole o plurime finalizzate a fronteggiare esigenze e situazioni di ordine amministrativo, tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, comunque riferibili all'ordinaria attività del comune stesso;

- l'Accordo Quadro ha una durata di 9 mesi decorrenti dalla stipula del contratto con le modalità previste dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

- Con la stipulazione del Contratto specifico, l'Agenzia si obbliga ad assicurare il personale somministrato contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965 ed è tenuta ad adempiere, in caso di infortuni, alle relative denunce;

Dato atto che con riferimento alle indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n.81 del 2008, (rischi da interferenze), essendo l'attività oggetto del presente affidamento di natura intellettuale, non è necessario redigere il DUVRI fermo restando che l'Amministrazione osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, prevenzione, informazione nonché di

cooperazione e coordinamento con l'Agenzia di somministrazione connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e smi;

Dato atto che prima di procedere alla stipula dei contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo dovrà essere verificato il rispetto dei vincoli economici-contabili con particolare riferimento agli obblighi posti dall'art.9, comma 1 – quinquies del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113;

Atteso che:

- l'Agenzia Gi Group non potrà sospendere l'attività né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che la Stazione Appaltante darà, a causa di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.

.- in ogni caso la Società aggiudicataria si impegna a sollevare il Comune di Opi da qualunque pretesa, azione o molestia, che possa derivargli da terzi per mancato adempimento agli obblighi contrattuali o del presente capitolato, per trascuratezza, negligenza o per colpa ell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere a tale titolo sono dedotte dai crediti della Società aggiudicataria ed in ogni caso da questa rimborsate.

Dato atto che il Comune provvederà ad interpellare l'Agenzia Gi Group S.p.a. per stipulare contratti specifici di somministrazione di lavoro, secondo la seguente procedura:

- L'Ente, sulla base delle proprie esigenze, procederà preliminarmente a definire il fabbisogno presunto di personale in somministrazione che sarà oggetto del singolo contratto di somministrazione (indicazione delle categorie, dei profili professionali, delle quantità e dei periodi di impiego, ecc.), in ragione di quanto stabilito nell'Accordo Quadro;

- L'Ente procederà poi all'invio di tale fabbisogno presunto all'Agenzia; la richiesta potrà contenere elementi di completamento e maggiore specificazione rispetto a quanto previsto nel capitolato;

- L'Agenzia elaborerà, in applicazione delle clausole di cui all'Accordo Quadro, per ciascun profilo professionale indicato nel "fabbisogno", il costo orario onnicomprensivo, tenuto xconto dei criteri stabiliti nel presente Capitolato, dei valori definiti dal CCNL, degli oneri contributivi e assistenziali (INPS e INAIL, Forma Tempo e E.Bi.Temp) e del margine di ricarico orario(moltiplicatore) offerto in sede di gara e fissato nel contratto dell'Accordo Quadro;

- L'Ente procederà, previa analisi dei predetti elementi, all'affidamento del contratto specifico di somministrazione (anche a mezzo scambio di corrispondenza):

Precisato che:

- a) Agli impegni di spesa provvederanno i Dipartimenti/Servizi autonomi, che di volta in volta e sulla base delle necessità emergenti, faranno richiesta di utilizzo di lavoratori somministrati nel limite della spesa complessiva di € 26.689,00

b) L'Agenzia emetterà, per il servizio in oggetto, fatture mensili intestate all'Ente contenenti i seguenti dati:

- numero di contratto e nominativo del lavoratore;
- quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore;
- tariffa, così come derivante dall'offerta e dalla prestazione resa;
- retribuzioni accessorie; costo unitario delle stesse; relativo margine di agenzia;
- IVA calcolata sul margine dell'agenzia;
- CIG;
- Totale fattura.

Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, la liquidazione della fattura avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa; per data di ricezione farà fede data di arrivo al protocollo dell'Ente. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all'acquisizione della documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC). Il pagamento della fattura è subordinato agli accertamenti di cui all'art. 48 bis del DPR 29 Settembre 1973, n.602 ed ai suoi provvedimenti attuativi. A pena di nullità assoluta, l'appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n.136.

Visto lo Statuto dell'Ente;


Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare gli artt. 107 192 e ritenuta la propria competenza in materia,

DETERMINA

- 1. Di dichiarare** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 241/1990;
- 2. Di procedere** per i motivi esposti in premessa, all'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro interinale per il periodo di 9 mesi decorrenti dalla stipula del contratto e con un valore complessivo massimo di €26.689,00 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) dal D.Lgs 50/2016, alla ditta Gi Group S.p.a. Piazza IV Novembre, 5 – 20124 Milano

3. **Impegnare** la spesa di 26.689,00 sui capitoli 104502/5 e 104502/3 del bilancio 2019 e 2020 rispettivamente impegno 118 e impegno 119
4. **Di dare atto** ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Comune di Opi (www.comune.opi.aq.it) con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,n.33;
5. **Di dare atto** dell'avvenuta acquisizione del codice CIG Z0929C7F94
6. **Di dare atto** che il contratto ai sensi dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 mediante corrispondenza secondo l'uso corrispondenza commerciale in modalità elettronica tramite posta elettronica certificata.



Ai sensi dell'art. 151, comma 3 del D.Lgvo n. 267/2000
Visto di regolarità
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa D'Addezio Cecilia



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa D'Addezio Cecilia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data 18.09.2019 fino
al 03.10.2019

Opi

18.09.2019



IL MESSO NOTIFICATORE

Bozzolini Mauro